

Allegato "A" del Repertorio N.

STATUTO del Circolo Nautico Diportisti di Pozzuoli

"La Vita nel Mare"

Titolo 1. DENOMINAZIONE SCOPI E PROVENTI

Art.1 - L'associazione è denominata Circolo Nautico Diportisti di Pozzuoli "La Vita nel Mare" ed è un'associazione apolitica senza fini di lucro con sede in Pozzuoli alla Via

Art.2 - I fini che l'associazione si propone, riguardano in generale, la propaganda marinara, la promozione di attività nautiche, la pratica agonistica e sportiva degli sport del mare e principalmente la pesca turistica e sportiva.

L'associazione si propone inoltre di realizzare iniziative culturali, ricreative, e didattiche collegate all'ambiente marino, all'ecologia marina, alla flora ed alla fauna inclusa l'attività diportistica e la vela.

Per realizzare tali attività l'associazione intende:

a) Acquisire e gestire una sede sociale dignitosa ed adeguata allo svolgimento delle proprie attività sportive, associative, ricreative e culturali.

b) Acquisire e gestire concessioni demaniali marittime e mettere in opera strutture preferibilmente amovibili, per fornire ai soci in appositi specchi acquei, ormeggi per le imbarcazioni di loro proprietà, uno o più scivoli per la messa a mare di derive e gommoni, ed in terra spazi per alaggio, varo e mantenimento a terra delle imbarcazioni di proprietà sociale e di singoli soci (derive, gommoni, natanti ed imbarcazioni), nonché per effettuare operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle suddette imbarcazioni.

c) Organizzare corsi di iniziazione, perfezionamento e allenamento relativi alla pratica della vela, della pesca sportiva e di ogni altro eventuale sport del mare praticato mediante affiliazione e tesseramento alla corrispondente Federazione del C.O.N.I.

d) Organizzare manifestazioni e competizioni sportive ed agonistiche dai livelli minori a quelli più elevati, nell'ambito delle corrispondenti Federazioni del C.O.N.I., con particolare attenzione all'attività giovanile.

e) Promuovere la partecipazione dei soci, con

particolare attenzione all'attività giovanile, alle attività sportive ed agonistiche delle corrispondenti Federazioni del C.O.N.I., mediante l'uso delle risorse sociali e l'ottenimento di contributi generici e specifici da soci ed altre persone e/o enti.

f) Acquisire e gestire per le attività sopra descritte le imbarcazioni ed attrezzature necessarie, nonché uno o più automezzi di opportune caratteristiche, dotati di carrelli adeguati al trasporto di derive e gommoni.

g) Fare sodalizi con altri Circoli, Enti ed Associazioni Sportive e Culturali già operanti sul territorio per condividere copartecipare a progetti di interesse del Circolo.

Art.3 - L'Associazione potrà aderire secondo le necessità o e utilità connesse alle proprie finalità, ad Associazioni, Enti, Federazioni e simili con deliberazione da adottare dall'assemblea dei soci, a maggioranza semplice. Potrà, inoltre compiere tutti quegli atti che le consentano di perseguire gli scopi sociali quali, negozi giuridici, contrarre mutui, elargire e ricevere contributi.

Art.4 - I colori sociali sono:

- Bianco, Azzurro e Rosso.

Art.5 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- Impianti, attrezzature, arredi, imbarcazioni sociali, immobili acquistati dalla Società o ad essa ceduti per lasciti o donazioni.

Le entrate sociali da:

- Quote associative, contributi, sponsorizzazioni, elargizioni, donazioni, lasciti effettuati da chiunque, ente pubblico o privato, proventi derivanti da attività commerciali svolta in via non principale o prevalente, in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come previsto dall'oggetto sociale.

Titolo 2 - SOCI

Art.6 L'associazione è composta da persone od Enti residenti esclusivamente nel comune di Pozzuoli da almeno 6 anni la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio; Il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie spetta a tutti i soci meno ai soci allievi minorenni.

Il numero dei Soci è illimitato, essi saranno divisi nelle seguenti categorie:

Onorari, Fondatori, Sostenitori, Ordinari, Sportivi e Juniores. Sono ammessi in qualità di Soci del Circolo i Cittadini residenti nel comune di Pozzuoli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Le persone di età non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai diciotto anni, possono essere ammesse alla categoria di Soci Juniores, dietro domanda corredata dall'assenso di coloro i quali esercitano la potestà.

La qualifica di Socio Onorario viene conferita ai cittadini anche non residenti, per particolari requisiti straordinari, il Consiglio Direttivo riterrà di iscrivere tra i Soci del Circolo ed il loro nominativo sarà inserito nell'Albo d'Oro del Circolo.

La qualifica di Socio Fondatore spetta unicamente a coloro che a suo tempo hanno costituito l'Associazione. A loro è richiesto di mantenere particolare impegno sia personale che economico per la crescita e l'affermazione delle finalità dell'associazione. Il Consiglio Direttivo ha la

facoltà di declassare un Socio Fondatore a Socio Ordinario qualora dovessero venir meno l'impegno richiesto personale ed economico necessario per la crescita e lo sviluppo del Circolo.

Sono Soci Sostenitori coloro che per spirito di liberalità e solidarietà verso il Circolo concorrano in modo sostanziale al mantenimento in vita dell'Associazione mediante il versamento volontario di quanto stabilito e/o offerto dal Consiglio Direttivo che si riserva la facoltà di deliberare l'iscrizione del Socio Sostenitore.

Sono Soci Sportivi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che svolgano come dilettanti attività sportiva a livello agonistico sotto l'egida ed i colori del Circolo.

Sono Soci Ordinari tutti gli altri soci regolarmente iscritti al Circolo.

Art.7 - La quota sociale annua è uguale per tutte le categorie, per i Soci Juniores invece la quota sociale annua viene stabilita nella misura di metà della quota prevista per le altre categorie. I Soci

Juniores al compimento del diciottesimo anno di età, per passare alla categoria di Socio Ordinario o Sostenitore sono tenuti al versamento della quota di ammissione vigente per la categoria scelta. Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote di ammissione e le quote sociali annue provvedendo ad aggiornarle quando lo ritenga opportuno. I Soci sono responsabili degli obblighi e dei debiti della Associazione nei limiti della quota sociale. Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono indistintamente tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilità dal Consiglio Direttivo. Sono altresì tenuti alla prestazione dell'attività necessaria alla vita e allo sviluppo dell'associazione, nonché al perseguimento degli scopi sociali stabiliti dallo Statuto, salvo che non sussistano fondati motivi per esimersene. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art.8 - Possono appartenere all'associazione persone che presentano domanda di ammissione al Circolo quali spiranti Soci che dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo del Circolo, firmata dal richiedente e corredata da un breve e dettagliato curriculum a firma di due Soci presentatori che ne rimarranno garanti sotto il profilo morale per un anno; l'accettazione si completerà con l'esplicita accettazione dello Statuto e del Regolamento sociale. E' esclusa ogni forma di limitazione temporale della partecipazione del socio alla vita associativa.

Art.9 - Il socio che non provveda al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e delle eventuali spese allo stesso imputabili entro il 31 marzo di ciascun anno, sarà escluso automaticamente e di diritto, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Art.10 - Ogni socio è responsabile dei danni per propria colpa arrecati all'associazione od a terzi. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno , ad osservare le delibere degli organi sociali , nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e

morale nell'ambito delle attività che si svolgono nell'associazione.

Titolo 3 - ASSEMBLEA

Art.11 - L'Assemblea generale dei soci è convocata in prima ed in seconda convocazione dal Presidente entri i primi tre mesi di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto annuale economico finanziario dell'attività svolta.

Detto documento sarà esposto all'albo presso la sede sociale e consultabile dai soci interessati nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea. E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto durante la vita dell'associazione utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta a mezzo lettera, da inviarsi ai soci entro i 10 (dieci) giorni che precedono la riunione, nonché mediante l'affissione all'albo nei termini medesimi della comunicazione di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno dell'assemblea.

Art.12 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la

metà più uno dei soci iscritti ed aventi diritti al voto. Nel computo va tenuto conto anche delle deleghe. I soci che siano impediti a presenziare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, possono farsi rappresentare da un altro socio conferendogli apposita delega scritta. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega. L'Assemblea sarà altresì valida in seconda convocazione, da indirsi al almeno un'ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati. Per modificare lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.13 - L'Assemblea designa il Presidente di Assemblea ed il Segretario di ciascuna convocazione e delibera a maggioranza dei soci presenti. Hanno il diritto di voto i soci effettivi, familiari ed onorari in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ad ogni socio spetta un voto. Il socio in possesso della delega di rappresentanza in assemblea di altro socio esprime il voto anche per i soci conferenti delega. Al termine di ogni assemblea

verrà redatto un verbale delle deliberazioni assunte, che sottoscritto dal Presidente e dal Segretario sarà esposto all'albo della sede sociale per i 30 giorni successivi alla data dell'assemblea.

Art.14 - L'Assemblea elegge gli organi direttivi e di controllo della Società secondo quanto stabilito dallo Statuto e con le norme previste dal Regolamento. L'eleggibilità dei componenti dell'organo direttivo è libera. Non possono assumere cariche sociali i soci allievi in quanto minorenni.

Decadono dalla carica conferita, con effetto immediato per incompatibilità, i componenti il Consiglio Direttivo che svolgano o iniziano svolgere stabilmente attività in qualsiasi modo legate allo sfruttamento dell'ambiente marino o alla produzione e commercializzazione di beni o servizi interessanti i settori della nautica.

Art.15 - L'Assemblea dei soci è sovrana e determina gli indirizzi generali dell'associazione affidandone la realizzazione al Consiglio Direttivo.

Art.16 - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il Presidente deve convocare l'Assemblea straordinaria se almeno un quinto dei

soci effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ne faccia richiesta scritta e motivata.

Titolo 4 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17 - La Società è retta e amministrata dal Consiglio Direttivo (C.D.) composto dal Presidente e da otto consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci.

Art.18 - Il C.D. eletto nomina nel suo seno il Segretario, ed affida gli incarichi agli altri consiglieri. Designa inoltre, il consigliere che svolgerà le funzioni di Vice Presidente e di Tesoriere.

Art.19 - Il C.D. assumerà tutte quelle iniziative ritenute opportune per il conseguimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dallo Statuto e in armonia con gli indirizzi generali determinati dall'Assemblea generale dei soci. Il C.D. nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini anche non soci, in grado per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art.20 - Il Presidente è ad ogni effetto rappresentante legale della Società verso terzi, ne ha la rappresentanza davanti ad ogni Autorità Giudiziaria. In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assumerà automaticamente le funzioni e prerogative fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

Art.21 - In caso di dimissioni, di decadenza dall'incarico o di mancanza per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, il numero dei componenti il medesimo sarà reintegrato cooptando il primo dei soci non eletti, risultante dai verbali relativi alle ultime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Art.22 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorrono: la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed almeno due voti favorevoli.

Art.23 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni dalla data di elezione e i suoi componenti sono rieleggibili.

Titolo 5 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi - scelti tra persone di spiccata moralità, che vengono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica per 5 anni dalla data di elezione e sono rieleggibili. I membri eletti del Consiglio dei Probiviri provvedono a nominare tra di loro il Presidente del Collegio stesso. Il Presidente dirige i lavori del Collegio e ne è il portavoce. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I membri del Collegio dei Probiviri non possono aver vincoli di parentela o di affinità con alcun membro del Consiglio Direttivo.

Art.25 - Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante per ogni controversia tra i soci o tra un socio e gli organi direttivi della Società. Il Collegio dei Probiviri emette i propri giudizi e delibera sui provvedimenti disciplinari all'unanimità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e hanno effetto immediato.

Art.26 - Un socio può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere deferito al Collegio dei

Probiviri per inosservanza dello Statuto e del Regolamento o perché la sua condotta costituisce ostacolo al buon svolgimento della vita sociale. Un socio può, con lettera motivata, chiedere che il Collegio dei Probiviri intervenga in giudizio su una controversia con un altro socio o con il Consiglio Direttivo.

Art.27 - Il Collegio dei Probiviri potrà adottare i provvedimenti disciplinari seguenti: censura, sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, radiazione, espulsione.

Art.28 - Il componente il Consiglio Direttivo che non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio, senza giustificati motivi, sarà deferito al Collegio dei Probiviri che ne potrà stabilire la decadenza dall'incarico.

Titolo 6 - DURATA

Art.29 - L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei soci, a maggioranza dei tre quarti dei soci iscritti ed aventi diritto di voto.

Art.30 - In caso di scioglimento della Società, il liquidatore sarà nominato dall'Assemblea tra i soci. Il liquidatore provvederà all'immediata liquidazione

del fondo e patrimonio sociale. Le attrezzature sociali acquisite con prestiti finalizzati dei soci faranno parte del patrimonio liquidabile previa rinuncia dei soci creditori, secondo le norme del regolamento e sempre che ciò non contrasti con le leggi in vigore. L'attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad opere di beneficenza per gli orfani e vedove della gente di mare, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.111, comma 4-quinquies, lett.b) del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Art.31 - Il Consiglio Direttivo elaborerà un regolamento che diventerà immediatamente obbligatorio per i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Art.32 - Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, potrà deliberare modifiche al Regolamento. Le modifiche così apportate potranno essere operanti immediatamente.

Le modifiche al Regolamento dovranno essere successivamente ratificate dall'Assemblea dei soci.

Art.33 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto, ci si atterrà alle norme del Codice Civile.